

## CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE

97946870587

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ARMONICA ONLUS

TIPO ATTIVITÀ

889900 - ALTRE ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

PIAZZA GANDHI 3 C/O STUDIO PERROTTI

C.A.P.

00144

COMUNE

ROMA

PROV.

RM

### DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

VLPMNC64T69H501I

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

VOLPINI MONICA

DATA 19/09/2017


 TAMBRO  
UFFICIO

UFFICIO

 AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT ROMA 6 - EUR TORRINO

IL FUNZIONARIO



## ATTO COSTITUTIVO DI ONLUS

L'anno duemiladiciasette , il giorno quattordici del mese di settembre , in Roma Piazza Gandhi n.3 ,

### SONO PRESENTI

- 1) **MONICA VOLPINI**, nata a Roma il 29.12.1964 ed ivi residente in Viale dell'Umanesimo n.178 – 00144, C.F. **VLP MNC 64T69 H501I**;
- 2) **FRANCESCA MORRICONE**, nata a Roma il 04.09.1989 ed ivi residente in Via Copenaghen n. 39 – 00144, C.F. **MRR FNC 89P44 H501E**;
- 3) **VALENTINA MORRICONE**, nata a Roma il 08.06.1996 ed ivi residente in Viale dell'Umanesimo n. 178 – 00144, C.F. **MRR VNT 96H48 H501I**;

**Art. 1)** E' costituita tra i signori VOLPINI Monica, MORRICONE Francesca , MORRICONE Valentina , un' associazione denominata “ **ARMONICA - Organizzazione non lucrativa di utilita' sociale** “ in breve denominabile anche come “ **ARMONICA - ONLUS** “ .

**Art. 2)** L'Associazione ha sede in Roma , Piazza Gandhi n.3 .

**Art. 3)** L'Associazione non ha fini di lucro e le sue finalita' sono quelle indicate nell'art.2 dello statuto sociale allegato il tutto nei limiti e alle condizioni previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 .

**Art. 4)** La gestione dell'Associazione viene demandata al Consiglio direttivo , il quale viene eletto nelle forme previste dallo statuto ed ha i piu' ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'ente ; al Presidente compete la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio .Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo o anche per mandato dello stesso . Il Consiglio direttivo , nonche' il Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili .

**Art. 5)** A comporre il primo Consiglio direttivo vengono nominati : Presidente , la Signora **VOLPINI Monica** ; Vice Presidente , la Signora **MORRICONE Francesca** , consigliere la Sign.ra **MORRICONE Valentina** , tutti come sopra gia' generalizzati ; i quali presenti

tali cariche dichiarando di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità previste dalle vigenti normative di legge .

Art. 6) L'Associazione è retta dallo Statuto, predisposto dai componenti e formato da n. 19 articoli che , firmato dagli stessi si allega al presente atto sotto la lettera A , previa lettura .

Il Consiglio Direttivo, ai fini della registrazione del presente atto e ai fini dell'espletamento di tutte le formalità necessarie all'iscrizione dell'Associazione all'Anagrafe nazionale delle Onlus, può provvedere a tutte le modifiche statutarie a tali fini rese necessarie .

Si richiede l'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

VOLPINI Monica

*Monica Volpini*

MORRICONE Francesca

*Francesca Morriconi*

MORRICONE Valentina

*Valentina Morriconi*

*M*  
*Jm*  
*Stm*

AGENZIA ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE II DI  
ROMA - Ufficio Territoriale di Roma 6 - Eur Torrino  
Registrato in data *20/9/17* Serie *3*..... al n. *3126*  
Versato E *2000*..(Euro) *Quacentina*

IL DIRETTORE

**ZINGARINI Stefano**

*[Signature]*

*Firma su delega del Direttore Provinciale Vincenzo Carboni*





## STATUTO

All. A

### Art. 1

E' costituita in Roma, con sede in Piazza Gandhi n° 3, ai sensi dell' art.36 del Codice Civile, l'Associazione "ARMONICA - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale", in breve denominabile anche come "ARMONICA - ONLUS".

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, il tutto nei limiti e alle condizioni previste dal D.lgs. 4 dicembre 1997 n.460 . Essa potrà istituire proprie sedi distaccate in altre località.

### Art. 2

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nonché finalità di promozione della cultura e dell'arte in genere, in tutte le sue forme, attraverso una adeguata organizzazione di mezzi e persone , finalizzata al raggiungimento del benessere psico-fisico di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psicofisiche, economiche, sociali o familiari; l'Associazione ha comunque l'esplicito divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art.10 del D.lgs. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse nonché le attività accessorie per natura a quelle istituzionali , in quanto integrative delle stesse , comunque nei limiti e condizioni di cui al comma 5 art. 10 della sopra citata normativa di legge. L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà, si propone in particolare di:

- Organizzare attività musicali rivolte a scuole, strutture socio-assistenziali e sanitarie, luoghi di detenzione, centri di accoglienza, finalizzate alla diffusione della cultura e della pratica musicale come strumento di sviluppo della persona e dalla coesione sociale e della rimozione degli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità, favorendo l'esercizio del diritto alla cultura, alla formazione, nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali di ciascun componente della collettività attraverso la musica;
- Promuovere, sviluppare, diffondere e valorizzare la cultura musicale , nonché le arti tutte in genere, anche attraverso l'utilizzo delle stesse per finalità di cura e

terapia fisica e psichica, rivolte principalmente, ma non esclusivamente, a favore di minori in condizioni di particolare disagio.

- Attivare interventi di integrazione sociale tra progetti di produzione musicale e attività di promozione sociale;
- Organizzare percorsi formativi rivolti a insegnanti ed educatori, finalizzati all'acquisizione di conoscenze e competenze nella gestione di attività educative e ludiche a carattere musicale ;
- Promuovere e organizzare convegni, seminari di studio e ricerca, conferenze, rassegne video e mostre, concerti e manifestazioni simili per la diffusione e lo studio della cultura e dell'arte in genere , senza fine di lucro ;
- Collaborare o aderire ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili;
- Raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e manifestazioni secondo le normative di legge vigenti;
- Promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo ed affine al proprio;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- Istituire premi o borse di studio a favore di giovani musicisti in condizioni di particolare disagio;
- Svolgere qualsiasi altra attività finalizzata al raggiungimento dello scopo istituzionale, utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e della cultura musicale e delle arti in genere;
- Sviluppare e promuovere progetti culturali in generale, ancorché non strettamente legati alla musica, che il Consiglio Direttivo ritenga meritevoli di attenzione e comunque nell'ambito rigoroso degli scopi istituzionali;
- Ricercare, analizzare e sperimentare nuovi criteri, metodi, tecnologie e linguaggi in tutti i campi che riguardano la musica da rendere accessibili a nuovi autori e professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione esterne alla stessa;
- Stipulare convenzioni, accordi di collaborazione, scambiare competenze, esperienze, informazioni con Regioni ed Enti Locali, Università, Scuole, Istituzioni pubbliche e organismi privati sia nazionali sia esteri;

- Man
- Scoprire e valorizzare, al solo scopo di solidarietà umana e sociale, soggetti dotati di particolari capacità, tendenze e doti artistiche, espressive e tecniche in campo musicale;
  - Organizzare convegni, partecipare a festival ed altre manifestazioni inerenti l'attività dell'associazione.

### Art. 3

L'Associazione "ARMONICA – ONLUS", che non persegue finalità di lucro, assume l'obbligo di destinare ogni suo provento, anche derivante da attività direttamente connesse e/o accessorie a quelle istituzionali e da altre forme di autofinanziamento, per i soli fini istituzionali di cui all'art. 2.

L'Associazione non ha e si impegna a non avviare rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non è collegata né intende collegarsi in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani e stranieri, aventi scopo di lucro. Tuttavia essa può tenere con istituzioni per l'assistenza, rapporti di cooperazione funzionali ai propri fini statutari.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Assemblea Generale potrà comunque in qualsiasi momento deliberarne lo scioglimento, nel rispetto delle maggioranze e delle condizioni di cui al successivo Art. 17.

### Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa nelle sue varie espressioni. Fanno parte dell'Associazione le seguenti categorie di soci:

- a) soci fondatori;
- b) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione versando le quote di iscrizione nel corso della sua esistenza;

Per entrambe le categorie di soci la misura della quota di adesione è stabilita annualmente dal Consiglio direttivo. Possono essere soci dell'Associazione sia le persone fisiche sia giuridiche; queste ultime partecipano alla vita dell'Associazione tramite loro rappresentanti o delegati.

Chi intende diventare socio deve presentare domanda all'Associazione impegnandosi in particolare a osservarne le finalità statutarie.

Sull'ammissione decide insindacabilmente il Consiglio direttivo entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione inappellabile del Consiglio direttivo; l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di esclusione.

La qualità di socio si perde, oltre che per dimissioni ed esclusione, anche per decadenza dovuta a morosità nel pagamento della quota associativa. La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo a seguito di morosità almeno biennale.

I soci decaduti, esclusi, dimessi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono avanzare richieste di rimborso dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono utilizzare per loro fini quanto l'Associazione abbia prodotto con la loro collaborazione.

#### Art. 5

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Generale dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente ;
- Il Revisore dei conti o il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato facoltativamente o obbligatoriamente ai sensi di legge.

#### Art. 6

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'Associazione. L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questi, dal Vice presidente, ovvero, in caso di necessità, da un socio eletto a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario su designazione dell'Assemblea stessa ed eventualmente due scrutatori. Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere formalizzate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art. 7

Spetta all'Assemblea dei soci deliberare sulle seguenti materie:

- Direttive generali dell'Associazione;
- Modifiche allo statuto o all'atto costitutivo, ivi compreso lo scioglimento dell'Associazione;
- Elezione del Consiglio direttivo;
- Responsabilità degli Amministratori;
- Approvazione del bilancio consuntivo;
- Ogni e qualsiasi argomento, senza limitazione alcuna, anche non contenuto nel presente statuto purché indicato nell'ordine del giorno.

#### Art. 8

L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, anche fuori della sede sociale, purché in Italia, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per esaminare il bilancio consuntivo.

L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno il dieci per cento dei soci.

#### Art. 9

L'Assemblea Generale è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati mediante delega scritta almeno la maggioranza dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che potrà essere fissata anche il giorno successivo alla prima e nello stesso invito alla prima riunione, l'Assemblea

Generale è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Nessun socio può essere portatore di più di tre deleghe.

#### **Art. 10**

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto, salvo la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci iscritti, così come regolato dal successivo articolo 17.

Le votazioni avvengono in modo palese; saranno a scrutinio segreto solo se richiesto da almeno la metà dell'Assemblea.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 11**

La convocazione dell'Assemblea Generale dei soci è fatta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente mediante lettera raccomandata anche a mano, in altre parole con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci convocati, compreso il fax, il telegramma o la e-mail (certificata e non), contenente l'ordine del giorno, l'ora, il giorno e il luogo di convocazione, spedita a tutti i soci all'indirizzo risultante agli atti dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a tre giorni prima della data di riunione.

#### **Art. 12**

Il Consiglio direttivo è composto di un minimo di tre e un massimo di sette membri, soci dell'Associazione ed eletti dall'Assemblea, la quale nomina anche il primo Presidente e Vice presidente. In seguito sarà il Consiglio a eleggere fra i suoi membri il Presidente e il Vice presidente. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione, purché la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea. Se viene

meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e gli uscenti possono essere riconfermati.

Alla scadenza i suoi membri restano in carica, con poteri di gestione ordinaria, sino alla nomina dei nuovi membri.

E' fatto obbligo a carico del Consiglio Direttivo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale .

### Art. 13

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri, ed in ogni caso almeno una volta ogni sei mesi. Non sussistono formalità obbligatorie per gli avvisi di convocazione relativi, pertanto con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei Consiglieri convocati, compreso il fax, il telegramma o una e-mail, (certificata e non) contenente l'ordine del giorno e inviata almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di urgenza può essere fatta almeno un giorno prima. Il Consiglio direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal vice Presidente; di ogni seduta deve essere redatto verbale.

Il Consiglio direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nell'ambito degli indirizzi indicati dall'Assemblea.

In particolare, rientrano nei compiti del Consiglio direttivo:

- a) Indire le Assemblee Generali;
- b) Dare esecuzione ai fini istituzionali;
- c) Predisporre il bilancio consuntivo;
- d) Determinare le quote associative annue e vitalizie;
- e) Deliberare sull'ammissione dei soci;

- MM
- f) Dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci;
  - g) Autorizzare il Presidente a procedere alla apertura di conti correnti bancari e postali e a qualsiasi operazione bancaria e finanziaria in generale;
  - h) Deliberare sulla perdita della qualità di socio per morosità biennale o per altri gravi motivi;
  - l) Nominare i collaboratori autonomi e dipendenti fissando il loro compenso;
  - m) Approvare il regolamento dell'Associazione;
  - n) Assegnare gli incarichi operativi ai collaboratori volontari;
  - o) Eleggere, successivamente alla costituzione, nel suo seno, il Presidente ed il Vice Presidente.

#### Art. 14

Al Presidente competono la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di assenza o d'impedimento di quest'ultimo o anche per mandato dello stesso.

#### Art. 15

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili e mobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di privati ed enti pubblici, dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione ha a disposizione le seguenti entrate:

- ST
- a) Quote associative annuali;
  - b) Redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - c) Erogazioni liberali di privati sia persone fisiche sia giuridiche;
  - d) Introiti realizzati dalle attività istituzionali nonché da quelle ad esse direttamente connesse, anche occasionali;
  - e) Contributi di enti pubblici;
  - f) Ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

#### Art. 16

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale entro il successivo mese di aprile.

#### Art. 17

In caso di scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci iscritti, questa nominerà una Commissione liquidatrice, determinandone il mandato. Comunque, qualunque sia la causa di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Art. 18

L'assemblea dei soci può nominare un Revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori dei conti. Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato dall'assemblea dei soci, è costituito da tre membri effettivi, iscritti negli appositi registri. Il Collegio dei Revisori dei conti elegge nel suo seno il Presidente.

Il Revisore o il Collegio dei Revisori esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile, nonché il controllo contabile ex art. 2409-bis del codice civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il Revisore o il Collegio dei Revisori riferisce all'assemblea annualmente in occasione dell'approvazione del Bilancio d'esercizio con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i soci.

**Art. 19**

Per ogni controversia in genere che dovesse sorgere tra Associazione e soci o tra soci e soci, nonché per qualunque controversia in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, questa sarà demandata alla decisione di un Collegio Arbitrale, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Il Collegio Arbitrale sarà composto di tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai primi due e in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia fra le quali in particolare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 460/97.

**I SOCI**

- MONICA VOLPINI
- FRANCESCA MORRICONE
- VALENTINA MORRICONE

*Monica Volpini*  
*Francesca Morriconi*  
*Valentina Morriconi*

